

COMUNE DI VILLANOVAFRANCA
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO

DETERMINAZIONI SERVIZIO PERSONALE

UFFICIO SEGRETARIO COM.

Numero 22 Del 12-10-17

<p>Oggetto: DETERMINAZIONE RISORSE FINANZIARIE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' DESTINATE ALL'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA' ANNO 2017.</p>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto legislativo 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con Delibera del C.C. n° 55 del 10.11.2000;

VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera del C.C. n. 40 del 15/12/2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 2 in data 02/01/2017, con il quale venivano attribuite al Segretario Comunale Dr. SOGOS Giorgio le funzioni e responsabilità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, relativamente al servizio Affari Generali;

VISTO il bilancio di previsione per l'anno 2017 approvato con delibera C.C. n. 18 in data 30/03/2017;

IL SEGRETARIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- gli artt. 31 e 32 del CCNL 22/01/2004;
- l'art. 4 del CCNL 09/05/2006;
- l'art. 8 del CCNL 11/04/2008;
- l'art. 4 del CCNL 31/09/2009;

che disciplinano la costituzione del Fondo delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;

ATTESO che occorre procedere alla costituzione del Fondo delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2017;

DATO ATTO:

che la Legge n 147/2013 (Legge di stabilità 2014) con l'art.1, comma 456, ha apportato modifiche al citato 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito, in Legge n. 122/2010, e ha stabilito che: *"A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle*

amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”;

che la legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) non ha prorogato la validità della citata norma di cui all'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito, in Legge n. 122/2010: “A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010...”, che imponeva limiti al fondo per il salario accessorio, con la conseguenza che la stessa ha terminato i suoi effetti il 31.12.2014;

RILEVATO che in questo Comune è stata applicata, in sede di costituzione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2014, la disposizione di cui all'art. 9, comma 2bis del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30/07/2010: “A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio” e, pertanto, anche in sede di costituzione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2015, è stata applicata la disposizione di cui all'ultimo periodo del citato art. 9, comma 2bis del D.L. 78/2010, introdotta dall'art.1 comma 456 della Legge n.147/2013 “...A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”;

VISTO l'art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) il quale ha testualmente previsto che: “Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.”

ATTESO che, in base della predetta norma, per ciascun anno a decorrere dal 2016, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2015;

PRESO ATTO che il MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale in tema di contrattazione integrativa anno 2016 ha emanato la circolare n. 12 del 23/03/2016, la quale, pur essendo indirizzata agli Enti ed organismi pubblici, può tuttavia rappresentare un utile strumento applicativo anche per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i., soggette ai nuovi vincoli sulle risorse decentrate;

DATO ATTO che, in merito alle previsioni di cui all'art. 1, comma 236, della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), la predetta circolare indica che per ciascun anno a decorrere dal 2016, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2015, e conferma inoltre l'applicazione della decurtazione "permanente", a decorrere dal 2015, nella misura delle riduzioni operate nell'anno 2014 per effetto dei vincoli ex art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i., calcolata secondo le istruzioni dettate dalla Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n. 20/2015;

VISTO il D.Lgs. N. 75/2017, che all'art. 23 comma 2 ha disposto: “nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2016, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;

DATO ATTO, pertanto, che per ciascun anno a decorrere dal 2017, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2016;

Per quanto sopra esposto;

DETERMINA

DI COSTITUIRE, per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono con la presente integralmente richiamate, ai sensi degli artt. 31 e 32 del CCNL 22/01/2004, il Fondo delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2017, PARTE STABILE, come dal seguente prospetto:

ART. 31 C.2 CCNL 2002-05 DEL 22/01/2004	UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003	€ 22.600,34
--	-------------------------------------	-------------

ART. 4, COMMA 2, CCNL 2000-2001 DEL 05/10/2001	RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO	€ 3.511,94
INCREMENTI CCNL 2002-05 DEL 22/01/2004 (ART. 32 CC. 1)	IMPORTO PARI ALLO 0,62% DEL MONTE SALARI 2001, ESCLUSA LA DIRIGENZA A FAR DATA DALL'ANNO 2003	€ 2.113,14
INCREMENTI CCNL 2002-05 DEL 22/01/2004 (ART. 32 CC. 2 e 3)	IMPORTO PARI ALLO 0,50% DEL MONTE SALARI 2001, ESCLUSA LA DIRIGENZA, A FAR DATA DALL'ANNO 2003. L'INCREMENTO È CONSENTITO AI SOLI ENTI LA CUI SPESA DEL PERSONALE (ANNO 2001) RISULTA INFERIORE AL 39% DELLE ENTRATE CORRENTI	€ 1.704,14
INCREMENTI CCNL 2004-05 DEL 09/05/2006 (ART. 4. CC. 1)	INCREMENTO DELLO 0,50% DEL MONTE SALARI 2003 NEGLI ENTI IN CUI IL RAPPORTO TRA SPESE PER IL PERSONALE ED ENTRATE CORRENTI SIA NON SUPERIORE AL 39% NELL'ANNO 2005, A VALERE DALL'ANNO 2006	€ 1.601,15
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 e N.1 CCNL 2008-09	RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO	€ 1.495,39
TOTALE PARTE STABILE		€ 33.026,10
DECURTAZIONE PERMANENTE EX ART. 1 COMMA 456 L. 147/2013	(Decurtazioni art. 9 c. 2 bis D.L. 78/2010 relative all'anno 2014)	€ 1.883,75
TOTALE PARTE STABILE		€ 31.142,35
TOTALE PARTE STABILE ANNO 2016		€ 30.531,88
DECURTAZIONI RISORSE STABILI X RISPETTO LIMITE 2016		€ 610,47
TOTALE FONDO RISORSE STABILI 2017 DA RIPARTIRE		€ 30.531,88

DI IMPUTARE per comodità di liquidazione mensile nei capitoli di Bilancio riguardanti il personale i seguenti istituti: le progressioni economiche attribuite ai dipendenti e le indennità di comparto, mentre i restanti compensi dovranno essere imputati ai capitoli 2166/1 cod. 01.10-1.01.01.01.004, 2166/2 cod. 01.10-1.01.02.01.001, 2166/3 cod. 01.10-1.02.01.01.001;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Revisore dei Conti al fine della prescritta certificazione sulla contabilità dei costi del CCDI dell'anno 2017 con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. n. 165/2001.

s.a.

Il Responsabile del Servizio
F.to SOGOS DOTT. GIORGIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma del D.L.g.s. n. 267/2000 come modificato dal D.L. 10/10/2012, n. 174, rilascia parere favorevole di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria della relativa spesa che graverà sugli interventi indicati all'interno della presente determinazione.

Li 12-10-2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Cotza Annarita

La presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno

27-10-17 al giorno 11-11-17.

Villanovafranca, li 12-11-17

L'ADDETTO
F.to ARDU SANDRA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N. 22 DEL 12-10-17

Villanovafranca, li 27-10-17

Il Responsabile del Servizio
SOGOS DOTT. GIORGIO